

## 1. La disciplina generale della *private company*

La *private company* è il modello legislativo per le società a ristretta base azionaria, che non intendono rivolgersi al mercato. Tre sono i tipi di *private company* previsti dal Companies Act del 1985: la *private company* (a) a responsabilità limitata con capitale azionario (*p.c. limited by shares*), (b) con capitale azionario, a responsabilità limitata alla prestazione di una garanzia (*p.c. limited by guarantee*), o (c) senza capitale azionario, a responsabilità limitata alla prestazione di una garanzia (sez. 3 CA 1985). Di questi, il modello più diffuso è il primo.

La disciplina consiste nella previsione di deroghe rispetto alla disciplina del prototipo societario che è considerato la *public company*. Già dalla definizione di *private company* risalta la residualità del modello: la *private company* è una società che non è *public company*.

La *private company* non può offrire al pubblico, direttamente o indirettamente, né azioni, né obbligazioni; il divieto è sanzionato penalmente (sez. 81 CA 1985). Questa è la principale differenza rispetto alla *public company*. La *private company* con capitale azionario può emettere sia azioni che obbligazioni ma non può offrire questi titoli al pubblico.

Non è previsto un capitale minimo; perciò non si applicano le norme finalizzate alla tutela del capitale minimo. Tra le altre, il conferimento di beni in natura è libero (sezz. 99 ss. CA 1985), così come l'acquisto di azioni proprie (sez. 171 ss. CA 1985), né si applicano i limiti ordinari previsti per il rilascio di prestiti e garanzie finalizzati all'acquisto di azioni proprie (le sez. 155 ss. CA 1985 prevedono dei vincoli meno rigorosi rispetto a quelli previsti per la *public company*).

Trattandosi di società a ristretta base azionaria, la *private company* può avere anche un amministratore unico (sez. 282 (1) CA 1985, la *public company* invece deve avere per lo meno due amministratori).

Questo, inoltre, è il modello previsto per la società unipersonale.

Le altre deroghe riguardano: i termini per la presentazione del bilancio (che può essere pubblicato entro 10 mesi dalla chiusura dell'esercizio, v. sez. 242 (2) CA 1985); i doveri degli amministratori (che hanno minori vincoli per ciò che riguarda i loro rapporti finanziari con la società ed anche minori obblighi informativi nel bilancio, v. sezz. 330 ss. CA 1985); gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e delle loro variazioni (la *private company* non è soggetta a questi obblighi, v. Parte VI CA 1985); il

---

\* Relazione presentata nell'ambito del Seminario di studi "La società non quotata in Europa: modelli e progetti di riforma a confronto" tenutosi presso l'Università di Cassino il 24 marzo 2000.

diritto di opzione (l'atto costitutivo può prevedere che la *private company* non debba offrire le azioni di nuova emissione in opzione ai soci, v. sez. 91 CA 1985).

### 1.1. Il modello opzionale di *private company*

Rispetto a questa disciplina di base che si applica automaticamente allorché i soci scelgono di costituire una *private company*, il Companies Act del 1989 ha previsto la facoltà di adottare un regime elettivo di *private company*. E' soprattutto questo modello che potrebbe essere di interesse ai fini di una riforma del diritto societario italiano.

I soci, purché decidano all'unanimità in assemblea, possono adottare una delibera (detta *elective resolution*) che dichiari l'applicabilità di una o più delle seguenti significative deroghe alla disciplina di base (sez. 379A CA 1985). L'adozione di questo regime elettivo, in sostanza, formalizza la svalutazione del ruolo e della funzione dell'assemblea. I soci all'unanimità possono decidere di:

1) non presentare il bilancio e le relazioni (sulla gestione e dei revisori) all'assemblea per l'approvazione; questa documentazione sarà invece inviata ad ogni singolo socio ed obbligazionista della società (sez. 252 CA 1985). Resta però fermo il diritto dei soci e dei revisori di chiedere, nonostante l'opzione per il regime elettivo, la presentazione della documentazione in assemblea (sez. 253 CA 1985).

2) non convocare l'assemblea annuale. Anche in questo caso, è fatto salvo il diritto del socio di chiederne, comunque, la convocazione (sez. 366A CA 1985).

3) adottare delibere scritte che vengono firmate dai soci o per conto dei soci aventi diritto di voto, evitando così di convocare l'assemblea (sez. 381A ss. CA 1985). Le delibere scritte possono essere adottate sia per l'assemblea straordinaria che ordinaria: i *quorum* deliberativi non cambiano. La firma non deve essere apposta sullo stesso documento; è necessario però che ogni documento riporti lo stesso contenuto. La delibera scritta deve essere notificata ai revisori. Non è necessario prevedere nell'atto costitutivo l'adozione di tali delibere. Anche le delibere scritte sono verbalizzate in un apposito registro che raccoglie le firme apposte a ciascuna (sez. 382A CA 1985). Sono previste però delle eccezioni, cioè dei casi in cui non può adottarsi una delibera scritta oppure bisogna rispettare alcuni limiti: ad es. amministratori e revisori non possono essere revocati prima della scadenza dell'incarico con una delibera scritta (v. Schedule 15A CA 1985).

4) non nominare i revisori annualmente (la disciplina ordinaria prevede la nomina dei revisori ogni anno, in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio). Alla *private company* cioè è consentito scegliere la prosecuzione automatica del rapporto con i revisori; in questo caso il rapporto può interrompersi mediante approvazione di una delibera che ne decida la cessazione (sez. 386 CA 1985). La nomina dei revisori nel caso in cui la *private company* ha scelto di non presentare il bilancio e le relazioni in assemblea è disciplinata dalla sez. 385A CA 1985. Questa opzione dunque non esonera la *private company* dall'obbligo di certificazione annuale del bilancio da parte dei revisori ma solo semplifica la nomina di questi.

5) prevedere un quorum costitutivo del 90% (invece che del 95%) che regolarizzi l'assemblea convocata in termini più brevi di quelli ordinari (sez. 369(4) CA 1985).

6) delegare agli amministratori il potere di collocare le azioni ed obbligazioni anche al di là dei limiti temporali previsti dalla disciplina ordinaria (sez. 80A CA 1985).

## **1.2. La private company di piccola o media dimensione**

Disposizioni speciali sono dettate inoltre per le società di piccola o media dimensione. La piccola o media dimensione è definita facendo riferimento (sez. 247(3) CA 1985): al volume d'affari annuo (che deve essere, rispettivamente, inferiore di 2,8 milioni o di 11,2 milioni di sterline), al totale dello stato economico annuo (che non deve superare 1,4 milioni o 5,6 milioni), al numero di dipendenti per anno (non più di 50 o 250).

L'applicabilità di tali disposizioni è subordinata alla mancata adozione del tipo *public company* (sez. 247A CA 1985). Perciò solo ad una *private company* possono applicarsi queste disposizioni.

Se una società si qualifica come piccola o media può (v. sezz. 246 ss. CA 1985) redigere il bilancio in forma abbreviata (v. Schedule 8A CA 1985), non pubblicare il bilancio nel registro delle imprese, non far certificare il bilancio dai revisori, non redigere il bilancio di gruppo. Se però il bilancio è pubblicato deve essere certificato dai revisori. Se la società decide di redigere il bilancio di gruppo, anche la redazione di questo è in forma abbreviata.

## **2. I problemi emersi nella prassi e le esigenze di riforma**

I Companies Acts disciplinano principalmente la *public company*, prototipo di modello societario; la disciplina della *private company* consiste in deroghe rispetto alla disciplina ordinaria che è quella della *public company*. Deroghe ulteriori sono previste per la *private company* "elettiva" purché i suoi soci le deliberino all'unanimità. Ancora altre deroghe sono previste se la *private company* soddisfa i requisiti dimensionali ed economico/patrimoniali qualificandosi dunque come piccola o media.

La struttura disciplinare di base pertanto è costruita dal legislatore facendo riferimento alla società a larga base azionaria dove esiste una separazione tra proprietà (soci/investitori) e gestione, per poi prevedere adattamenti speciali per la *private company* che non conosce questa separazione in quanto spesso soci ed amministratori coincidono.

Il principale problema emerso presso gli operatori è ermeneutico. Riguarda la ricostruzione e la comprensione delle norme applicabili alla *private company*: il linguaggio dei Companies Acts è opaco ed inaccessibile per chi volesse costituire una *private company*. Per capire quali norme si applicano, bisogna conoscere l'intera legge per comprendere le singole deroghe, bisogna conoscere tutti gli articoli richiamati per capire quali adattamenti, quali esenzioni, quali eccezioni, e condizioni si applicano ad una *private company*.

Questa tecnica legislativa si rivela paradossale se rapportata alla realtà economica. In Gran Bretagna, la stragrande maggioranza di società di capitali sono *private companies*: solo l'1% delle società iscritte nel registro delle imprese sono *public companies*. Inoltre meno dell'1% delle società iscritte hanno più di 50 dipendenti. Quasi

tutte le società quindi sono piccole, sia che ci si riferisca al numero di soci che al loro fatturato. Per di più, le piccole e medie società sono cruciali per la competitività dell'economia inglese essendo i principali creatori di posti di lavoro. Alcune statistiche dimostrano che, tra il 1989 ed il 1991, più del 90% dei nuovi posti di lavoro sono stati offerti da imprese con meno di 10 dipendenti. All'inizio del 1997 le piccole imprese offrivano il 45% del lavoro non statale, producendo il 40% del fatturato globale.

Nonostante questa realtà economica, il diritto societario dedica la maggior parte delle disposizioni ad una minoranza di operatori ed, in generale, ha fatto pochi sforzi per rispondere alle esigenze di queste piccole imprese che hanno bisogno di norme semplici e chiare. Soprattutto la fase iniziale, cioè la disciplina della costituzione di queste società di piccole dimensioni è strategica per favorirne la crescita e lo sviluppo; spesso le piccole società non possono permettersi i costi della consulenza necessaria per comprendere le norme applicabili.

E' vero che negli anni, soprattutto con il Companies Act del 1989, le disposizioni di semplificazione e liberalizzazione della disciplina a favore delle piccole/medie società sono aumentate. Ma, in particolare il regime opzionale è, nella prassi, quasi totalmente disapplicato probabilmente perché è necessaria l'approvazione delle deroghe da parte dell'unanimità dei soci. Cioè il Companies Act struttura il regime elettivo come eccezionale rispetto a quello ordinario e gli operatori percepiscono questa eccezione come un pericolo, come una mancanza di tutela e perciò scelgono il regime ordinario di *private company*. Così come strutturato, in definitiva, il regime opzionale suscita barriere psicologiche, oltre che procedurali.

## **2.1. I progetti di legge in discussione al Parlamento in materia di piccole e medie società**

L'esigenza di prevedere delle norme di favore per le piccole e medie società ha già portato all'emanazione di due recenti progetti di legge: a) il Limited Liability Partnerships Bill del 6 marzo 2000, pensato per le società tra professionisti, che prevede la costituzione di società di persone a responsabilità limitata; b) l'Insolvency Bill del 3 febbraio 2000 che prevede, tra l'altro, delle procedure alternative al fallimento applicabili alle società di piccole dimensioni.

## **2.2. I lavori di riforma del Governo: la Relazione finale dello Steering Group of the Company Law Review**

Sulla base delle esigenze manifestate dagli operatori, dal 1998 presso il Ministero dell'Industria è allo studio la riforma del diritto societario inglese. Il programma è stato presentato in un documento pubblicato nel marzo del 1998 "Modern Company Law. For a competitive economy". Di lì a poco è stata nominata una Commissione pilota (the Steering Group of the Company Law Review) e vari gruppi di lavoro incaricati di occuparsi di singoli argomenti. Lo Steering Group of the Company Law Review ha

pubblicato, nel febbraio 2000, la sua Relazione finale (Consultation document on “The Strategic Framework”) che stabilisce le linee guida della riforma ed individua i problemi cardine, incaricando i gruppi di lavoro di occuparsi di specifiche questioni. Il Governo emanerà la sua legge delega (White Paper) nel 2001. Il nuovo Parlamento si occuperà della emanazione della riforma.

La composizione dello Steering Group e dei gruppi di lavoro è eterogenea: rappresentanti del governo, del mondo dell’industria, degli investitori istituzionali, professori universitari, avvocati etc.

Esigenze di ammodernamento sono alla base dei lavori della Law Commission che si propongono di riformare l’intero diritto societario inglese. Leggendo la Relazione Mirone e la Relazione finale dello Steering Group è sorprendente la scoperta della loro sintonia. Le esigenze di riforma sono pressoché analoghe. I concetti chiave sono: snellezza, flessibilità, *deregulation*, maggiore autonomia statutaria, semplificazione, valorizzazione delle piccole e medie imprese (che costituiscono, come dicevo, anche in Gran Bretagna l’ossatura imprenditoriale principale), stimolo della concorrenza tra ordinamenti, globalizzazione, etc.

Con particolare riferimento alla *private company*, il fatto che la maggior parte del diritto societario è irrilevante per la maggior parte delle società che operano sul mercato ha indotto lo Steering Group a studiare una radicale ristrutturazione della legislazione la quale in futuro dovrà essere diretta a disciplinare la società di piccole dimensioni come prototipo, prevedendo delle deroghe o aggiungendo delle disposizioni per le società a larga base azionaria. Si sente il bisogno di una disciplina più ordinata e terminologicamente più semplice. La struttura dei due Companies Acts è complessa e frammentaria (vecchie norme obsolete coesistono con nuove disposizioni) e la forma è spesso involuta, piena di incisi, rinvii e specificazioni. Se questa è, in verità, una caratteristica generale della legislazione inglese che non detta principi e non ama le generalizzazioni ma prevede regole specifiche e soluzioni *ad hoc* per particolari problemi<sup>1</sup>, emerge ora l’esigenza di agevolare l’operatore nella ricerca della disciplina che gli interessa, della regola che fa al suo caso. L’obiettivo principale individuato dalla Commissione è di trovare soluzioni pratiche, concrete che rispondano alle esigenze del mondo reale, cioè della realtà imprenditoriale. Soprattutto le piccole società non hanno né il tempo, né il denaro per richiedere consulenze che servano ad interpretare la legislazione vigente; soci ed amministratori delle piccole società non possono delegare i loro compiti ma devono occuparsi in prima persona della gestione quotidiana della società.

Inoltre la disciplina, sempre per le società piccole e medie, è risultata eccessivamente onerosa; alcune disposizioni dettate a tutela dei creditori sociali sono apparse eccessive.

### **3. Le proposte di riforma dello Steering Group of the Company Law Review**

---

<sup>1</sup> Cfr. Atiyah P.S., Pragmatism and theory in English law, Londra, 1987, p. 31 ss.

Accertati questi problemi che riguardano l'attuale disciplina della *private company*, lo Steering Group ha identificato le aree di intervento della riforma. Il contenuto delle modifiche legislative però non è individuato dallo Steering Group che prospetta più di una soluzione. Saranno, nei prossimi mesi, i gruppi di lavoro ad occuparsi di valutare la meritevolezza delle varie alternative presentate.

#### **a) Le norme in materia di contabilità**

La redazione annuale del bilancio di esercizio è considerata troppo onerosa, e tutto sommato inutile, da parte degli amministratori delle società. Il bilancio non servirebbe a prendere decisioni riguardo la gestione ma solo a non perdere credibilità nei confronti dei creditori sociali.

Lo Steering Group, visto che la redazione del bilancio non serve agli amministratori per decidere la gestione sociale, si chiede quale sia l'utilità del bilancio per i creditori sociali e per i soci che non partecipano alla gestione. Probabilmente anche per i creditori sociali l'attuale disciplina di redazione del bilancio di esercizio che, per le società di piccole o medie dimensioni, non ne richiede la certificazione da parte dei revisori, e che può essere pubblicato fino a 10 mesi dopo la chiusura dell'esercizio non è soddisfacente, perché, in queste circostanze, il bilancio non è utile. Forse una dichiarazione annuale di solvibilità da parte della società potrebbe essere sufficiente e più utile per i creditori sociali. Tra l'altro, un programma di software molto diffuso nella prassi consente di accertare lo stato corrente di solvibilità di una società senza bisogno di redigere il bilancio, e quindi a costi decisamente inferiori ed in tempi molto più rapidi. Questa dichiarazione di solvibilità fornita sulla base del programma di software serve ai creditori sociali più del bilancio come attualmente redatto, in quanto fornisce una dichiarazione molto più aggiornata sullo stato patrimoniale e finanziario della società.

In alternativa si propone di utilizzare le dichiarazioni fiscali a fini civilistici (ad esempio la dichiarazione IVA), al posto della redazione del bilancio.

Il problema, messo in luce nel corso dei lavori, però, è che per i soci che non partecipano alla gestione il bilancio rappresenta una forma di tutela e di controllo degli amministratori, anche nelle piccole società. Nelle società in cui tutti i soci sono amministratori invece il problema del controllo non sussiste; in questi casi il bilancio è redatto solo a beneficio dei creditori sociali, ma se per essi le attuali norme non sono soddisfacenti e per di più per gli amministratori sono solo onerose, forse è il caso di modificarle. Si è fatto presente però che le esenzioni contabili hanno facilitato frodi, o comunque sono di limitato beneficio in quanto alcuni creditori, ad esempio le banche, vogliono vedere l'intero bilancio (e non quello in forma abbreviata) e quindi non si accontenterebbero di surrogati del bilancio "tradizionale".

La successiva fase dei lavori prevede pertanto uno studio dell'utilità, nella prassi, della vigente disciplina sul bilancio. Naturalmente un'eventuale modifica di questa materia deve essere innanzitutto concordata a livello comunitario stante la quarta direttiva CE che richiede a tutte le società a responsabilità limitata di redigere il bilancio.

#### **b) Modelli di società a ristretta base azionaria**

Considerata la predominanza delle società a ristretta base azionaria, lo Steering Group ha proceduto identificando modelli societari, alternativi a quelli vigenti, che possano meglio rispondere alle esigenze emerse nella prassi.

La formulazione di modelli adatti alle società di piccole e medie dimensioni è un'operazione complessa perché esistono problemi di definizione e di transizione. Una definizione da cui segua l'applicabilità di una certa disciplina rischia, da un lato di incentivare abusi ma dall'altro di essere eccessivamente restrittiva. I problemi di transizione riguardano la possibilità che la piccola o media società, nei fatti, muti alcune caratteristiche, in relazione alla crescita degli affari ed all'aumento del numero dei soci fondatori: è essenziale che il riferimento normativo a modelli diversi non impedisca questa evoluzione naturale delle società, ciò che sarebbe controproducente da un punto di vista economico. Quindi i vari modelli societari dovrebbero essere identificati e regolamentati in maniera da essere percepiti come sufficientemente attraenti da parte della comunità economica, ma non particolarmente limitativi; la loro adozione cioè deve potere essere incentivata dai consulenti sia per le società di nuova costituzione, che per le società già esistenti.

Questi problemi di definizione e di transizione sono ovviamente collegati tra loro: più si dà una definizione precisa, restrittiva di piccola/media società, maggiore è la possibilità della transizione ad un altro modello. Tra l'altro le piccole/medie società molto probabilmente non si rendono neanche conto di mutare caratteristiche, di passare ad un altro modello per cui un intervento legislativo rischia di essere pericoloso in quanto può in fin dei conti generare delle trappole. D'altro canto, se si adotta una definizione flessibile di piccola/media società è maggiore la possibilità di abusi o comunque di sovrapposizione normativa.

Tanti approcci di regolamentazione dei modelli di società sono possibili e sono stati utilizzati anche in altri ordinamenti. Lo Steering Group in particolare ha identificato due politiche di intervento alternative sul modello di società a ristretta base azionaria:

- a) Il *free standing approach*. La possibilità di prevedere un modello *ad hoc* di società a responsabilità limitata per piccole/medie imprese disciplinato in una legge separata, caratterizzata da poche norme dispositive. I requisiti di applicabilità farebbero riferimento a caratteristiche economiche ed alla ristrettezza della base azionaria. La regolamentazione potrebbe essere decisa, su misura, dai soci; le norme di legge sarebbero derogabili, leggere, e liberali rispetto alle disposizioni del Companies Act. Se le società superassero i requisiti di legge, sarebbe applicabile il Companies Act. A questo proposito è stato studiato il modello sudafricano di società chiusa (South African Close Corporation), i modelli americani di società a responsabilità limitata (US Limited Liability Company) e di società di persone a responsabilità limitata (US Limited Liability Partnership (LLP), su cui si basa il progetto di legge inglese del marzo 2000).
- b) L'*integrated approach*. Consiste nella previsione nello stesso Companies Act di un modello adatto per le piccole/medie società. Varie possono essere le opzioni che vanno dal mantenimento dello status quo, ad una riformulazione integrale del

Companies Act che si focalizzi sulle piccole e medie società (SME-centric Companies Act). Il riferimento legislativo potrebbe essere alla legislazione recentemente introdotta in Nuova Zelanda.

Il vantaggio del primo modello consiste nella possibilità di regolare la società sulla base delle esigenze concrete dei singoli imprenditori. La legislazione dovrebbe essere molto sintetica. D'altro canto, però una società che cessasse di soddisfare i requisiti di applicabilità del modello più semplice non potrebbe continuare ad operare, dovrebbe trasformarsi e costituirsi sulla base delle norme del Companies Act. Tra l'altro individuare questi requisiti è difficilissimo. Essi dovrebbero riguardare il numero di soci e prevedere che tutti partecipino o abbiano diritto di partecipare alla gestione. Ma quale numero massimo di soci è opportuno stabilire? Il tutto presenterebbe soprattutto grossi problemi di regolamentazione della transizione. Alcune vicende molto comuni potrebbero portare allo sviluppo della piccola società ed all'inapplicabilità del regime più semplice. Ad esempio: i) il bisogno di finanziamenti esterni (venture capital, etc.): può parlarsi ancora di società a ristretta base azionaria se c'è un ingente ricorso a finanziamenti esterni?; ii) il coinvolgimento di un nuovo amministratore, non socio, professionista in un certo settore; iii) il pensionamento, il recesso, la morte, di un socio fondatore che causi la dispersione della sua partecipazione azionaria tra gli eredi, alcuni dei quali qualificati ma altri non qualificati per la gestione sociale. Questi eventi sono fondamentali, molto comuni e molto diversi. Soprattutto in questo periodo economico assistiamo a velocissime ed improvvise capitalizzazioni ed aumenti di fatturato di società di piccole dimensioni. Come definire questi eventi e come disciplinare la transizione all'altro modello? C'è bisogno o di regole molto dettagliate; ma come si fa ad identificare in astratto tutte le possibili situazioni che potrebbero verificarsi? Sarebbe necessario richiedere il coinvolgimento dei soci nella trasformazione della società, imponendo una nuova costituzione nel rispetto delle norme del Companies Act, oppure prevedere un intervento dell'autorità giudiziaria. La transizione potrebbe essere difficile, complessa, rischiosa o anche incerta. I soci delle piccole società potrebbero non prevedere una trasformazione delle condizioni economiche della loro società e quindi la transizione ad un altro modello, o comunque potrebbero non rendersene conto. Perciò la transizione dovrebbe essere ben definita e disciplinata; ma ciò è difficile. Inoltre un nuovo regime deve essere attraente, non complicato per essere utilizzato nella prassi. La novità di un nuovo modello, assieme al fatto che l'attuale modello societario (la *private company*) continuerebbe ad essere usato da molte migliaia di piccole società (sarebbe ingiustificato imporre alle società esistenti di trasformarsi in un nuovo modello, subendo inutili costi e perdite di tempo) porta a ritenere che il nuovo regime non sarebbe utilizzato né dalle società di nuova costituzione (è un modello nuovo, poco conosciuto, di cui si ignorano i vantaggi e gli svantaggi) né, a maggior ragione, dalle società già esistenti.

64

Ne consegue che è decisamente preferibile adattare il regime esistente alle esigenze delle piccole società. Ciò evita problemi di novità, consente una disciplina integrata per le società già costituite e quindi l'utilizzazione, anche da parte di queste, delle nuove disposizioni ed inoltre agevola la transizione al modello previsto per le



società a larga base azionaria. Resterebbe tuttavia qualche problema: la complessità della legislazione e la confusione tra norme applicabili alla *public* ed alla *private company*.

### **c) Conclusioni provvisorie**

In definitiva lo Steering Group propone le seguenti modifiche, di forma e di sostanza:

- 1) La legislazione societaria dovrebbe essere riformulata in modo che il modello di base diventi la *private company*. Le disposizioni relative a questo modello devono essere presentate in maniera integrata, omogenea, autonoma e ben coordinata. Le disposizioni relative alla *public company* e alle società quotate invece dovrebbero essere inserite in una sezione separata del Companies Act. In questo modo l'operatore che volesse conoscere la legislazione vigente sulla *private company* dovrebbe consultare la parte della legislazione che gli interessa, senza dover conoscere la disciplina della *public company* per poi desumere quella applicabile alla *private company*.
- 2) La disciplina applicabile a tutte le *private companies* dovrebbe consistere in tutte le norme che ora fanno parte del regime opzionale e che attualmente sono costruite come eccezioni al regime ordinario di *private company*. Il regime opzionale cioè diventerebbe il regime ordinario per tutte le *private companies*. Al momento di costituzione di una *private company*, dovrebbe essere possibile per i soci fondatori adottare il modello ora previsto come opzionale, semplicemente indicandolo sulla domanda di costituzione.
- 3) Alle piccole/medie società sarebbe applicabile la legislazione prevista per le *private companies* in generale.
- 4) La legislazione sarà semplificata e adattata alle esigenze correnti del mondo degli affari, a seguito degli studi che seguiranno la Relazione dello Steering Group. In particolare, bisogna rivedere le norme in materia: di iscrizione nel registro delle imprese che sono oramai obsolete soprattutto in considerazione delle nuove tecnologie. Sarà previsto un nuovo modello di atto costitutivo e di statuto standard più adatto alle esigenze delle società a ristretta base azionaria (ad es. che tenga conto del fatto che, in genere, tutti i soci partecipano alla gestione).

Queste proposte sono allo studio dei gruppi di lavoro che dovranno verificare se è possibile prevedere esenzioni da altre norme, in aggiunta alle esenzioni vigenti, oppure una maggiore flessibilità delle disposizioni vigenti.

### **3.1. Problemi non ancora risolti in relazione alle proposte di riforma**

Il problema è che le norme di cui si chiede l'esenzione generalizzata sono previste a tutela dei soci di minoranza (per questa ragione l'attuale disciplina richiede l'unanimità dei consensi per la loro applicabilità); quindi l'esenzione generalizzata deve essere ben ponderata. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di consentire alla minoranza di terminare il regime di esenzioni se dichiarano o provano che c'è abuso da parte della

maggioranza o che ne ricevono un pregiudizio. Attualmente, la cessazione dell'applicabilità del regime opzionale richiede l'approvazione di una delibera a maggioranza. E' sufficiente questa norma oppure è necessario proteggere i soci di minoranza, consentendo loro di chiedere alla società di cessare il regime opzionale? Oppure è opportuno che intervenga l'autorità giudiziaria su prova del pregiudizio subito dalla minoranza ?

Inoltre bisogna disciplinare la transizione da un modello all'altro: bisogna riferirsi al numero di soci ? Alla struttura della proprietà azionaria ? Al grado di partecipazione dei soci alla gestione ?

### **3.2. Quesiti rivolti ai gruppi di lavoro**

Prima che il Governo elabori il White Paper sulla base dei lavori condotti dallo Steering Group, i gruppi di lavoro costituiti all'interno del Ministero dell'Industria devono, sulla base di studi empirici, dare una risposta ai seguenti quesiti formulati dallo Steering Group:

1. E' vero che attualmente le società di piccole dimensioni e a ristretta base azionaria hanno difficoltà ad adempiere le disposizioni del Companies Act ?
2. Si è d'accordo che non è opportuno limitare l'accesso al beneficio della responsabilità limitata ? (Ci sono stati abusi, frodi etc. ?)
3. Se è opportuno limitare l'accesso al beneficio della responsabilità limitata, quali limiti possono essere previsti ?
4. Le attuali norme sulle società di piccole e medie dimensioni devono essere abrogate o modificate ?
5. Le norme sulla contabilità attualmente vigenti proteggono i creditori, considerando i costi che la redazione della contabilità comporta ? E' opportuno sostituire le norme vigenti con un certificato di solvibilità ? E' opportuno servirsi delle dichiarazioni fiscali a fini civilistici ?
6. E' preferibile l'"integrated approach" o il "free standing" model ?
7. Se il free-standing model è favorito, come si definiscono i requisiti di applicabilità ed in cosa consiste il nuovo modello ? Quali norme regolerebbero la transizione all'altro modello ?
8. Se è favorito l'integrated approach quali norme sono opportune per le società piccole e a ristretta base azionaria ?:
  - (a) scelta opzionale al momento della costituzione
  - (b) nuovo modello standard di atto costitutivo/statuto
  - (c) scelta più flessibile durante la vita della società (semplificando la procedura attuale)
  - (d) protezione speciale della minoranza in determinati casi
  - (e) disposizioni su problemi di definizione e transizione